



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

**REGOLAMENTO
DELLA
COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 01 del 13 marzo 2014

CAPO I COMPOSIZIONE

ART. 1 COMPOSIZIONE

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da cinque membri, compreso il Presidente, tutti con diritto di voto. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione e aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

2. I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

3. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno quinquennale, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Bordighera.

ART.2 NOMINA , DESIGNAZIONE, DURATA

1. La Commissione per il paesaggio é nominata dalla Giunta Comunale sulla base dell'elenco dei professionisti sulla scorta della L. R 20/91.

2. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

3. I componenti della Commissione restano in carica per tutta la durata del mandato elettorale dell'Amministrazione che li ha nominati, continuando ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione e sono rinominabili consecutivamente una sola volta.

4. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta, nel caso in cui, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive e nel caso di assenza, anche giustificata, per oltre un terzo delle sedute di un anno, anche non consecutive. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.

5. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, la Giunta provvederà alla sua sostituzione attingendo dall'elenco regionale; il sostituto resterà in carica fino alla scadenza del mandato della Commissione.

6. In occasione della seduta d'insediamento, la Commissione nomina al suo interno il Presidente. 7. La carica è assunta dal componente che avrà ricevuto almeno due preferenze da esprimere mediante votazione segreta. Nella stessa seduta d'insediamento la Commissione nomina il Vice Presidente e la carica è assunta dal componente che avrà ricevuto almeno due preferenze in forma segreta.

ART.3 FACOLTA' ED OBBLIGHI DEI COMPONENTI

1. I componenti della Commissione:

- possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, con almeno trenta giorni di anticipo;

- possono assentarsi, previa giustificata motivazione, da sedute formalmente convocate.

2. I componenti sono obbligati:

- a. al fine di consentire urgenti quanto formali comunicazioni, a dotarsi di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), entro dieci giorni successivi alla convocazione della prima seduta;
- b. in caso di impedimento alla partecipazione di una seduta formalmente convocata, a darne preavviso con motivata giustificazione.

ART.4 INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale del Comune di Bordighera. Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

ART.5 CONFLITTO DI INTERESSI

1. I componenti che, a qualunque titolo, abbiano sottoscritto i progetti sottoposti all'esame della Commissione o siano direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti all'ordine del giorno, devono dichiarare tale incompatibilità e allontanarsi dall'aula per tutto il periodo di trattazione della pratica.

2. Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano inoltrate da parenti o affini, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.

CAPO II ATTRIBUZIONI

ART.6 ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

1. Il Responsabile del Servizio dei procedimenti paesaggistici assiste alle sedute della Commissione senza diritto di voto.

2. Mette a disposizione della Commissione le pratiche da sottoporre a parere, complete di istruttoria esaustiva.

3. Acquisisce le eventuali integrazioni richieste dalla Commissione

4. La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere sulle pratiche esaminate e detto parere viene verbalizzato e controfirmato da tutti i membri della Commissione presenti nella seduta.

5. La Commissione locale del paesaggio potrà, su richiesta dei responsabili del Servizio Edilizia/Urbanistica, essere chiamata ad esprimere parere anche su progetti non ricadenti in zona di vincolo, ma per i quali si ritiene opportuna una preventiva valutazione di inserimento ambientale dell'intervento.

6. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico - ambientale.

7. Il Presidente, sentito il Responsabile del Servizio, ha la facoltà di far partecipare alle sedute della Commissione tecnici con particolari qualifiche o competenze, nonché il Progettista della pratica in esame, i quali, dopo aver relazionato in merito, dovranno obbligatoriamente lasciare la seduta.

8. L'elenco dei tecnici che potranno essere contattati per il parere consultivo sarà comunicato dal Presidente della Commissione al Responsabile del Servizio.

9. In occasione della convocazione degli esperti, sarà data comunicazione per iscritto dei nominativi degli stessi dal Presidente al Responsabile del Servizio, almeno dieci giorni prima della data fissata per la Commissione.

10. Sarà onere del Responsabile del Procedimento la convocazione a mezzo PEC dei nominativi indicati dalla Commissione.

ART.7

TERMINI E CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, a esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati alla proposta progettuale o al piano, oltreché sulla base della relazione istruttoria redatta a cura della Struttura tecnico - amministrativa.

3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, e/o tutto quanto ritenga necessario per l'espressione del parere di competenza.

4. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete all'Ufficio preposto verificare il rispetto di tali prescrizioni. Questi potrà dare corso ai procedimenti necessari al rilascio del provvedimento finale senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.

5. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, così come indicato nel precedente art. 2.

6. La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del D. Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- a. congruità con i criteri di gestione del bene;
- b. compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- c. coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- d. corretto inserimento nel contesto paesaggistico - ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
- e. razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
- f. riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
- g. immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico; il riferimento è alle motivazioni del vincolo;

- h. aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004; il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene.

CAPO III FUNZIONAMENTO

ART.8 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione é convocata dal Responsabile del Servizio almeno sette giorni prima della Seduta.
2. La convocazione é inviata a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto in casi di eccezionale urgenza, ma comunque non può essere inferiore a 24 ore.

ART. 9 ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno predisposto dall'Ufficio deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare nella seduta convocata.

ART.10 VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI

1. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente ovvero, in caso di sua assenza, del vice presidente designato, nonché della metà più uno dei componenti la Commissione stessa.
2. La Commissione del Paesaggio esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti (compreso il Presidente e/o il vice presidente).

ART.11 RELAZIONI E DELIBERAZIONI

1. I verbali di seduta della Commissione locale del Paesaggio devono essere obbligatoriamente sottoscritti da tutti i componenti partecipanti alla seduta.
2. Il parere scritto può essere formulato anche in modo sintetico, purché siano chiare, comprensibili ed esaustive le valutazioni ivi contenute.

ART. 12 PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
2. Alle sedute della Commissione locale per il paesaggio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio e il segretario nominato; in caso di necessità di acquisizione di eventuali chiarimenti, stante l'autonomia dei procedimenti edilizi/urbanistici e paesaggistici, può essere ammesso - sempre senza diritto di voto - il Direttore dell'Area Urbanistica o LL.PP. o suo delegato.

ART.13
VERBALIZZAZIONE

1. Le funzioni di segretario della Commissione per il Paesaggio sono svolte dal segretario designato.
2. Il segretario per ogni seduta della Commissione redige apposito verbale che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'elenco delle questioni trattate, una sintesi dei pareri espressi con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza. Il parere deve essere opportunamente motivato.
3. Il verbale è sottoscritto dal presidente, dal responsabile del procedimento, dal segretario e dai componenti la Commissione.

ART.14
INDENNITA'

1. Ai componenti elettivi della Commissione non spetta alcuna indennità di presenza.

INDICE

CAPO I COMPOSIZIONE

- ART. 1 COMPOSIZIONE
- ART.2 NOMINA ,DESIGNAZIONE , DURATA
- ART.3 FACOLTA' ED OBBLIGHI DEI COMPONENTI
- ART.4 INCOMPATIBILITA'
- ART.5 CONFLITTO DI INTERESSI

CAPO II ATTRIBUZIONE

- ART.6 ATTRIBUZIONE DELLA COMMISSIONE
- ART.7 TERMINI E CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

CAPO III FUNZIONAMENTO

- ART. 8 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
- ART. 9 ORDINE DEL GIORNO
- ART.10 VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI
- ART.11 RELAZIONI E DELIBERAZIONI
- ART.12 PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE
- ART.13 VERBALIZZAZIONE
- ART.14 INDENNITA'